



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE

ARISTOFANE

Via Monte Resegone,3 - 00139 Roma
☎ 06121125005 ✉ rmpc200004@istruzione.it
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581
Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX
rmpc200004@pec.istruzione.it- U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it

Circ. n. 263

Al personale ATA del Liceo Aristofane
al personale docente del Liceo Aristofane
alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie

Albo on line

Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020

Il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, in allegato, stabilisce nuove disposizioni per il contrasto e la prevenzione della diffusione del COVID19. I precedenti decreti del 1° e 4 marzo u.s. cessano di produrre effetti. Le disposizioni contenute producono effetti a partire dal giorno 8 marzo e sono efficaci, salve diverse disposizioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Si richiamano alcune disposizioni riguardanti la scuola:

Art. 2 c.1 lett. h – Sono sospese fino al 15 marzo 2020 le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2 c.1 lett. i – Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio gemellaggio, le visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado.

Art. 2 c.1 lett. l – La riammissione nelle scuole di ogni ordine grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico.

Art. 2 c.1 lett. m – I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Art. 2 c.1 lett. r – La modalità di lavoro agile, disciplinata dalla legge 81/2017, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito Inail.

Art. 2 c.1 lett. s – Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Art. 3 c.1 lett. b – È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affetti da patologie croniche o con molti morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire della propria abitazione o dimora fuori dei casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 3 c.1 lett. c – si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

Art. 3 c.1 lett. e – nelle scuole di ogni ordine grado sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggior affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1.

Art. 3 c.1 lett. h – nelle pubbliche amministrazioni sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

In riferimento all'Art. 2 c.1 lett. r i lavoratori che vogliono possono produrre domanda in carta semplice alla Dirigente scolastica.

In riferimento all'Art. 2 c.1 lett. s lavoratori che vogliono possono produrre domanda alla Dirigente scolastica con le consuete modalità; la domanda sarà accolta, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici e garantendo i contingenti minimi stabiliti nel CII.

Ulteriori o diverse modalità di gestione delle assenze saranno comunicate tempestivamente.

Roma, 9 marzo 2020

La Dirigente Scolastica
Raffaella Giustizieri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/1993)